

**ALLEGATO A alla Dgr n. 408 del 06 aprile 2017****DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO**

Di seguito si riassumono alcune premesse fondamentali ritenute necessarie per standardizzare i comportamenti dell'organizzazione regionale in tema di esercizio del diritto di accesso. Si segnala, inoltre, che, in ragione dell'ampio potere conferito ad ANAC dall'art. 5-bis, c. 6, del D.Lgs. n. 33/2013, laddove lo incarica di adottare "linee guida recanti indicazioni operative", vengono riportati brani dei documenti ufficiali divulgati dall'Autorità stessa.

DIRITTO DI ACCESSO:

"DIRITTO DEL CITTADINO DI ACCEDERE AGLI ATTI, AI DATI ED ALLE INFORMAZIONI DETENUTI DALLA REGIONE ANCHE NON RELATIVI AD UNO SPECIFICO PROCEDIMENTO, E CONCERNENTI ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA DELLA LORO DISCIPLINA SOSTANZIALE"

Questa definizione non è contenuta in nessuna norma perché è la sintesi dei contenuti di alcune disposizioni che hanno disciplinato le varie categorie di accesso che nel tempo si sono stratificate.

Si distinguono:

- **ACCESSO DOCUMENTALE (artt. 22 ss. della L. n. 241/1990)**

E' il diritto degli interessati *di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi* (art. 22, c.1, lett. a) della L. n. 241/1990);

"Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando" la Regione *"ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere"* (art. 22, c. 6). Lo scarto d'archivio è escluso.

PROCEDURA**Soggetti legittimati:**

- chiunque abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,
- associazioni e comitati portatori di interessi pubblici diffusi,

Sono "soggetti interessati": *tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso* (art. 22, c. 1, lett. b));

Sono "soggetti controinteressati": *tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;*(art. 22, c.1, lett.c))

Il diritto di accesso in materia ambientale rimane disciplinato dalla normativa specifica contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

Oggetto dell'accesso:

Si definisce "documento amministrativo": *ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*" (art. 22, c. 1, lett. d). Quindi:

- gli atti amministrativi
- gli atti di diritto privato
- gli atti infraprocedimentali, se previsti da norme specifiche
- gli atti interni, solo se espressamente richiamati negli atti amministrativi
- gli atti richiamati nell'atto per cui si è ottenuto l'accesso ed appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Domanda di accesso:

1. può essere:
 - redatta in carta semplice e trasmessa a mezzo posta ordinaria
 - redatta in carta semplice ed indirizzata a mezzo PEC
 - redatta utilizzando il modello presente nel sito istituzionale della Regione
 - interessante una pluralità di documenti,
 - informale, in quanto è accertata l'insussistenza di controinteressati e può essere proposta anche verbalmente.
In tal caso l'incaricato dell'ufficio ricevente la richiesta, se non è disponibile un modello, deve verbalizzare il contenuto della richiesta, in un documento che sarà sottoscritto dal richiedente, contenente:
 - ✓ le generalità e gli eventuali poteri rappresentativi del richiedente;
 - ✓ gli estremi dell'atto o gli elementi che ne consentono l'individuazione;
 - ✓ l'interesse connesso all'oggetto della domanda;
 - ✓ le modalità di esercizio del diritto e cioè: presa visione del documento inclusa la trascrizione in tutto o in parte di brani del testo, estrazione di copia anche di dati informatizzati.
 - presentata in via telematica: si tratta di un'istanza che, in ragione del mezzo utilizzato, può essere formale, in presenza di una firma elettronica certificata in calce ad una richiesta con caratteristiche proprie dell'istanza formale, e può essere informale negli altri casi.

La procedura avviata con **istanza formale telematica** comporta che tutte le successive comunicazioni afferenti il procedimento con il richiedente debbano essere effettuate anch'esse per via telematica.

2. deve:
 - contenere le generalità del richiedente, complete, ove occorra, di indirizzo e numero di telefono ed eventualmente e-mail;
 - contenere l'indicazione degli elementi che permettono l'individuazione del documento o dei documenti oggetto della richiesta;
 - contenere, se necessario all'istante, l'indicazione espressa dell'esigenza che la copia rilasciata sia munita della dichiarazione di conformità all'originale;
 - manifestare l'interesse di cui si è portatori. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio del procedimento e quelli intervenuti perché portatori di interessi pubblici o privati, diffusi, purché costituiti in associazioni o comitati, che temono un pregiudizio dal provvedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento;
 - essere motivata
 - essere sottoscritta da soggetto legittimato a proporla (se non diretto interessato, legale rappresentante, tutore, curatore o soggetto munito di delega allegata alla domanda)

- essere datata

Se la domanda di accesso formale è incompleta od irregolare e non ne sia possibile l'immediato completamento o regolarizzazione, il responsabile del procedimento di accesso deve comunicarlo entro **10 giorni** al richiedente con qualsiasi mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, precisando che, qualora le integrazioni richieste non pervengano entro i successivi **30 giorni**, il responsabile del procedimento disporrà l'archiviazione del procedimento medesimo.

Il termine del procedimento di accesso ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta perfezionata.

Destinatari della domanda di accesso

Il Soggetto competente ad esaminare la domanda di accesso è la Struttura regionale (Direzione/Struttura di Progetto/Struttura temporanea) che ha formato l'atto o che lo detiene stabilmente.

Responsabile del procedimento di accesso è il Direttore della stessa struttura regionale sopra indicata, che può delegare altro dipendente incardinato nella struttura regionale medesima, che assume le funzioni di responsabile del procedimento di accesso.

In caso di incertezza circa l'individuazione della struttura competente a gestire la richiesta di accesso, per la particolarità della richiesta o errata indicazione del destinatario interno, la richiesta medesima deve essere inoltrata il giorno stesso della ricezione alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar che provvederà all'individuazione del destinatario corretto. Dell'eventuale rettifica di destinatario deve essere data notizia al richiedente.

Quando la richiesta di accesso riguarda i documenti afferenti un procedimento amministrativo, competente ad esaminare la richiesta di accesso è il responsabile del procedimento specifico indicato nella comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 241/1990.

In caso di richiesta di accesso erroneamente pervenuta, perché di competenza di altra Amministrazione, diversa da quella regionale, il responsabile del procedimento, che ha ricevuto l'istanza di accesso, la trasmette all'Amministrazione competente, qualora sia facilmente identificabile, notiziando il richiedente. Se l'Amministrazione competente non è immediatamente identificabile, il responsabile del procedimento che ha ricevuto la richiesta di accesso comunica al richiedente l'incompetenza della Regione e procede all'archiviazione del procedimento di accesso.

Termine del procedimento di accesso formale

Il procedimento di accesso formale deve concludersi nel termine di **30 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta di accesso.

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso, questa s'intende respinta (art. 25, c 4, L. n. 241/1990): **silenzio rigetto**.

Notifica ai controinteressati

Il responsabile del procedimento di accesso, se individua soggetti controinteressati, deve dare comunicazione agli stessi entro **7 giorni**, trasmettendo copia della richiesta, in conformità agli obblighi di tutela della riservatezza dei dati dell'istante (si oscurano, ad esempio, indirizzo, recapiti telefonici e così via) e mediante qualsiasi mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi.

Entro **10 giorni** dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla domanda di accesso.

In caso di presenza di controinteressati il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento resta sospeso e riprende a decorrere dalla scadenza del termine di **10 giorni** per eventuali opposizioni, affinché si provveda a decidere sulla richiesta. Della sospensione deve essere immediatamente informato il richiedente l'accesso.

Accoglimento della domanda

La Direzione che ha formato l'atto o che lo detiene stabilmente, individuata come sopra, se verifica che il documento amministrativo richiesto è stato pubblicato, comunica al richiedente gli eventuali estremi di pubblicazione. Esclusa tale ipotesi, in accoglimento della richiesta di accesso:

- specifica l'indicazione della sede dell'ufficio presso cui rivolgersi, dell'orario e dei giorni di apertura e di chiusura;
- indica il dipendente responsabile del procedimento di accesso;
- stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso ossia:
 - presa visione del documento inclusa la trascrizione in tutto o in parte di brani del testo;
 - estrazione di copia.

Contestualmente, deve essere evidenziato che, salva l'applicazione delle norme penali, è assolutamente vietato asportare atti e documenti dal luogo presso il quale sono dati in visione, tracciare segni su di essi o, comunque, alterarli in qualsiasi modo. In ogni caso, l'accoglimento della domanda di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

Dell'accoglimento della domanda di accesso, nonostante la proposizione dell'opposizione, deve essere data immediata comunicazione al controinteressato ai fini della ricorribilità del provvedimento in via giudiziaria (ricorso al TAR).

Presa visione

L'atto ed i documenti sono consultati presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della domanda, nelle ore di ufficio indicate, alla presenza, preferibilmente, di personale addetto che vigila affinché l'atto o i documenti non siano asportati o alterati in qualsiasi modo.

Può esaminare l'atto il richiedente o la persona da lui delegata.

In calce alla richiesta di accesso, o in altro atto, sono registrate le generalità di tutti i soggetti intervenuti.

L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

Estrazione di copia

Qualora, oltre la presa visione dell'atto o dei documenti indicati sia richiesta l'estrazione di copia dell'atto o dei documenti medesimi, anche mediante riproduzione su supporto magnetico od informatico, deve essere prioritariamente valutata la modalità di accoglimento di tale richiesta, in riferimento ad eventuali controinteressati, alla necessità di omettere od oscurare parti del documento per rispetto degli obblighi di riservatezza, senza alterare il fondamento della richiesta stessa, e devono anche essere prospettati i costi dell'operazione, a titolo di rimborso spese.

Sono rimborsabili:

- costi di riproduzione ed eventuale bollatura, in quanto preventivamente determinati;
- diritti di ricerca e di visura, in quanto preventivamente determinati.

Allo stato attuale sono rimborsabili i costi di riproduzione in conformità alle determinazioni assunte nella circolare del Presidente della Regione diffusa con nota prot. n. 313 del 14 gennaio 1993 del Segretario Generale della Programmazione, quantificati in Euro 0.13 a foglio e con le modalità reperibili nel sito web:

<https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/accesso-documenti#lista>

Non accoglimento della domanda

L'accesso formale può essere escluso dalla legge, motivatamente rifiutato o motivatamente limitato con provvedimento del responsabile del procedimento di accesso.

Nelle more della realizzazione di apposito registro degli accessi con modalità informatiche, di ciascuna fase procedimentale la Direzione (o Struttura equivalente) competente deve informare, attraverso la casella accessocivico@regione.veneto.it gli URP, la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar coordinatrice delle richieste di accesso, nonché il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in quanto tenuto all'assunzione degli eventuali adempimenti di competenza.

Esclusioni per legge:

Nelle more dell'adozione di un apposito Regolamento regionale che specifichi le categorie di documenti sottratti all'accesso, nonché i periodi di tempo dell'esclusione, da approvarsi ai sensi del c. 2 dell'articolo 24, della L. 241/1990, si rammenta che **il c. 1 dello stesso articolo sottrae all'accesso:**

- i documenti coperti da "segreto di Stato" ed i documenti per i quali vige "*un segreto o (...) divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge*", o da regolamenti adottati appunto da Stato ed altre amministrazioni;
- i documenti formati od utilizzati "*nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano*";
- i documenti afferenti "*l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione*";
- i documenti formati nei "*procedimenti selettivi*", contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, senza eccezioni o termini, trattandosi di dati supersensibili;
- *le informazioni*" (...) "*che non abbiano forma di documento amministrativo*", salva la facoltà per la persona cui i dati si riferiscono di accedere ai propri dati personali ai sensi dell'art. 7 ss. del D.Lgs. n. 196/2003, (art. 22, c. 4). **V. l'accesso ai propri dati personali.**

In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso quando è sufficiente far ricorso al potere di differimento.

Rifiuto

Esempi estratti da elaborazioni giurisprudenziali:

- a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
- b) documenti ed atti comunque riguardanti lo stato di salute e le altre condizioni psico-fisiche delle persone, ivi comprese le selezioni psichico-attitudinali;
- c) documenti compresi nel fascicolo personale dei singoli dipendenti riguardanti la vita privata e le condizioni personali degli stessi;
- d) documenti attinenti a provvedimenti di cessazione dal servizio;

- e) documenti riguardanti inchieste ispettive interne;
- f) documenti riguardanti provvedimenti di dispensa dal servizio;
- g) documenti attinenti a procedimenti disciplinari oppure utilizzabili ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché quelli concernenti l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
- h) documenti ed atti riguardanti il trattamento stipendiale individuale ed accessorio di dipendenti diversi dal richiedente, se la richiesta provenga da un terzo non portatore di un interesse diretto e personale e salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati;
- i) documenti relativi alla corrispondenza epistolare di privati, all'attività professionale, commerciale ed industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- l) scritti difensivi ed atti difensionali riguardanti procedimenti giurisdizionali e relativa corrispondenza; apprezzamenti consulenziali o di assistenza legale che siano presupposto o connessi ad eventuali liti in potenza od in atto e non siano stati recepiti in provvedimenti amministrativi formali;
- m) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste e relazioni di dette procure ove siano nominativamente indicati i soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali, atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie;
- n) registrazioni integrali su qualsiasi supporto delle sedute di organi consultivi e collegiali effettuate in sessioni non pubbliche;
- o) dati ed informazioni raccolti a fini statistici ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322.

Limitazioni

L'accesso può essere escluso per una parte dell'atto con provvedimento motivato del responsabile del procedimento nel momento dell'accoglimento della richiesta e la visione e le copie sono concesse solo per la parte dell'atto per cui sia consentito l'accesso; le parti escluse devono essere indicate utilizzando preferibilmente la dicitura "*omissis*".

L'accesso può essere differito per oggettive necessità od esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione ad **atti qualificabili come preparatori di provvedimenti**, la cui conoscenza anticipata possa gravemente ostacolare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia della azione amministrativa. Il differimento è comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso e l'eventuale durata.

Esempi estratti da elaborazioni giurisprudenziali:

- a) nei procedimenti concorsuali, di selezione e di avanzamento in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti;
- b) per le segnalazioni, gli atti istruttori o gli esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e categorie od altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa l'istruttoria;
- c) per gli atti preordinati alla stipula contrattuale della Regione, l'accesso è differito sino alla conclusione del relativo procedimento;
- d) per i pareri obbligatori, l'accesso è differito sino all'adozione dell'eventuale provvedimento amministrativo cui il parere stesso è preordinato;
- e) per le relazioni istruttorie delle unità organizzative competenti preliminari all'espressione di pareri di organi consultivi e collegiali, l'accesso è differito fino all'adozione del provvedimento amministrativo conclusivo del relativo procedimento.

RICORSO AL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA (Difensore civico)

Il Garante dei diritti della persona è competente a decidere in ordine ai ricorsi proposti a termini dell'art. 25, c. 4, della L. 241/1990 e si pronuncia entro **30 giorni** dalla proposizione del ricorso medesimo.

Il ricorso può essere **proposto dal soggetto richiedente** l'accesso avverso:

- le istanze di accesso respinte in tutto o in parte;
- le istanze di accesso che non hanno ricevuto risposta entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora il Garante dei Diritti della Persona (Difensore civico) ritenga **illegittimo il diniego totale o parziale di accesso** o il differimento avvia un'interlocuzione con la Regione e ne informa il richiedente.


Se la Regione non conferma il diniego totale o parziale o il differimento entro 30 giorni dalla comunicazione del Garante, l'accesso è consentito: **silenzio accoglimento**

Qualora l'accesso sia stato negato o differito per ragioni di protezione dei dati personali, il Garante dei Diritti della Persona (Difensore civico) provvede sentito il Garante per la Protezione dei dati Personali, *“che si pronuncia entro il termine di 10 giorni”*. **Decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni il parere si intende reso.** Si ritiene che, anche se non previsto espressamente dalla normativa, *“a decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte”* del Garante dei diritti della Persona sia *“sospeso”* e riprenda a decorrere dalla ricezione del parere del Garante e comunque allo scadere dei predetti 10 giorni.

Decorsi inutilmente **30 giorni** dal ricorso, questo s'intende respinto (art. 25, c 4, L. n. 241/1990): **silenzio rigetto.**

Sia la decisione sull'istanza di accesso che la decisione sul ricorso sono impugnabili avanti il TAR.

Schema di procedimento di ricorso al Garante dei Diritti della Persona (difensore civico)



- ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” (art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013)

E' il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, in connessione con l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alla Regione di pubblicare documenti, informazioni o dati.

Esclusioni: gli atti, le informazioni ed i dati per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione.

Controinteressati: non ci sono, perché la specifica ed inderogabile connessione con un obbligo di pubblicazione esclude, di per sé, qualsiasi lesività, anche potenziale.

L'ambito oggettivo dell'obbligo di pubblicazione è definito nella Determinazione ANAC n. 1309/2016, laddove è precisato che *“L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza”*.

La sussistenza dell'obbligo di pubblicazione deve essere individuato in conformità alla Determinazione ANAC n. 1310/2016, secondo cui: *“Con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal d.lgs. 97/2016, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 14 (oggetto di specifiche Linee guida), i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 97/2016”*.

PROCEDURA

L'istanza di accesso civico può essere presentata, alternativamente:

- all'ufficio competente, cioè la Direzione (o Struttura equivalente) che detiene i dati, le informazioni o i documenti da fornire <http://www.regione.veneto.it/web/guest/uffici-regionali>;
- a uno degli Uffici Relazioni con il Pubblico che inoltrerà tempestivamente l'istanza alla Direzione competente per la risposta, in quanto il termine di 30 giorni del procedimento di accesso decorre dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'interessato;
- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che procederà come indicato nel punto precedente con la trasmissione dell'istanza alla Direzione (o Struttura equivalente) competente per la risposta.

L'istanza può essere trasmessa, oltre che per posta, fax, o direttamente agli uffici suindicati, anche per via telematica all'indirizzo e-mail accessocivico@regione.veneto.it o mediante PEC alla struttura di riferimento, precisando nell'oggetto “accesso civico”.

Non sono ammesse richieste telefoniche.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata da documento di identità in corso di validità.

Risposta all'istanza - Accoglimento e diniego

La Direzione (o Struttura equivalente) competente (che detiene i dati, informazioni, documenti) deve fornire risposta all'istanza nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente.

In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare ricorso al TAR del Veneto o al Difensore civico (Garante dei Diritti della Persona per la Regione Veneto), notificando il ricorso anche all'Amministrazione regionale.

Il Garante si deve pronunciare entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; ove il Garante ritenga illegittimo il diniego o il differimento dell'Amministrazione, ne deve informare il richiedente e darne

comunicazione all'Amministrazione.

Ove l'Amministrazione non confermi il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Garante, l'accesso è consentito.

In caso inerzia, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (Direttore dell'Area cui afferisce la Direzione competente per la risposta) ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90.

Nelle more della realizzazione di apposito registro degli accessi con modalità informatiche, di ciascuna fase procedimentale la Direzione (o Struttura equivalente) competente deve informare, attraverso la casella accessocivico@regione.veneto.it gli URP, la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar coordinatrice delle richieste di accesso, nonché il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in quanto tenuto all'assunzione degli eventuali adempimenti di competenza.

- **ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” (art. 5, c. 2 del d.lgs. n. 33/2013)**

Il diritto di chiunque di “*accedere ai dati e ai documenti detenuti*” dalla Regione “*ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*”.

Il diritto non è riferito ad alcun obbligo di pubblicazione.

Il diritto ha per oggetto:

- documenti amministrativi;

- dati, intesi come contenuti informativi scorporati dal supporto che li ospita, dalle modalità di tenuta e conservazione.

Se la richiesta riguarda il dato, questo deve essere individuato e fornito estraendolo dal documento che lo contiene.

“**Controinteressato**” è chiunque possa subire un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali (art. 5-bis, c. 2).

Caratteristiche del “**dato**”:

“*Il primo riferimento non è solo ai “documenti amministrativi”, ma anche ai “dati” che esprimono un concetto informativo più ampio, da riferire al “dato conoscitivo” come tale, indipendentemente dal supporto fisico sui cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione. La distinzione tra documenti e dati acquista rilievo nella misura in cui essa comporta che l'amministrazione sia tenuta a considerare come validamente formulate, e quindi a darvi seguito, anche le richieste che si limitino a identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.*” (Determinazione ANAC 1309/2016).

PROCEDURA

L'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata, alternativamente:

- all'ufficio competente, cioè la Direzione (o Struttura equivalente) che detiene i dati e i documenti da

fornire <http://www.regione.veneto.it/web/guest/uffici-regionali>

- a uno degli Uffici Relazioni con il Pubblico che inoltra immediatamente l'istanza alla Direzione competente per la risposta, entro i prescritti 30 giorni che decorrono dalla data di presentazione della richiesta;

L'istanza può essere trasmessa, oltre che per posta, fax, o direttamente agli uffici suindicati, anche per via telematica all'indirizzo e-mail accessocivico@regione.veneto.it o mediante PEC alla struttura di riferimento, precisando nell'oggetto "accesso civico generalizzato".

Non sono ammesse richieste telefoniche.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata da documento di identità in corso di validità.

Il rilascio dei documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Quando l'Amministrazione risponde alle richieste di accesso generalizzato mediante rilascio dei documenti in formato cartaceo, può chiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione.

Allo stato attuale sono rimborsabili i costi di riproduzione in conformità alle determinazioni assunte nella circolare del Presidente della Regione diffusa con nota prot. n. 313 del 14 gennaio 1993 del Segretario Generale della Programmazione, quantificati in Euro 0.13 a foglio e con le modalità reperibili nel sito web: <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/accesso-documenti#lista>

In caso di incertezza circa l'individuazione della struttura competente a gestire la richiesta di accesso generalizzato, per la particolarità della richiesta o errata indicazione del destinatario interno, la richiesta medesima deve essere inoltrata il giorno stesso della ricezione alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar che provvederà all'individuazione del destinatario corretto. Dell'eventuale rettifica di destinatario deve essere data notizia al richiedente.

Affinché la richiesta sia ricevibile, la Direzione (o Struttura equivalente) competente per la risposta al quale viene presentata accerta:

- le generalità del richiedente, complete, ove occorra, di indirizzo e numero di telefono ed eventualmente e-mail;
- l'indicazione degli elementi che permettono agevolmente l'individuazione del documento o dei dati oggetto della richiesta;
- la sottoscrizione.

Se qualcuno dei predetti elementi risulta mancante o non consente l'identificazione del richiedente, l'individuazione del documento o del dato, la Direzione (o Struttura equivalente) ricevente chiede di specificare la richiesta entro **3 giorni**, decorsi inutilmente i quali, procede all'archiviazione della richiesta medesima.

Deve essere obbligatoriamente fornita **copia della carta di identità in corso di validità** sia in caso di utilizzo del modello telematico, che di presentazione di istanza con altro mezzo, postale, fax.

La richiesta di accesso generalizzato, completa degli elementi minimi necessari affinché sia ricevibile, viene inoltrata lo stesso giorno della ricezione alla Direzione regionale (o Struttura equivalente) competente che ha assunto i dati, formato il documento, o li detiene, per la risposta, qualora tale richiesta non sia stata presentata direttamente alla stessa struttura.

Di ciascuna fase procedimentale la Direzione (o Struttura equivalente) competente deve informare, attraverso la casella accessocivico@regione.veneto.it gli URP, la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar coordinatrice delle richieste di accesso, nonché il Responsabile della Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza, in quanto tenuto all'assunzione degli eventuali adempimenti di competenza.

Notifica ai controinteressati

Il responsabile del procedimento di accesso, se individua soggetti controinteressati, deve dare comunicazione agli stessi entro **7 giorni**, trasmettendo copia della richiesta, in conformità agli obblighi di tutela della riservatezza dei dati dell'istante (si oscurano, ad esempio, indirizzo, recapiti telefonici e così via), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica (riservata a coloro che hanno consentito tale via di comunicazione). I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi.

Entro **10 giorni** dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla domanda di accesso (anche per via telematica).

In caso di presenza di controinteressati il termine di **30 giorni** per la conclusione del procedimento resta sospeso e riprende a decorrere dalla scadenza del termine di **10 giorni** per eventuali opposizioni, affinché si provveda a decidere sulla richiesta. Della sospensione deve essere immediatamente informato il richiedente l'accesso.

RIESAME

Tutte le istanze di accesso generalizzato, comunque formulate, devono essere trasmesse anche al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il Responsabile è competente a decidere in ordine alle istanze di richiesta di riesame, sulle quali si pronuncia con provvedimento motivato entro **20 giorni** dalla proposizione della richiesta medesima.

Il riesame può essere **proposto dal soggetto richiedente** l'accesso generalizzato avverso:

- le istanze di accesso generalizzato respinte in tutto o in parte;
- le istanze di accesso generalizzato che non hanno ricevuto risposta entro 30 giorni dalla richiesta.

Il riesame può essere proposto dal **controinteressato** avverso:


- le istanze di accesso generalizzato accolte nonostante la proposizione di opposizione.

Dell'accoglimento della domanda di accesso, nonostante la proposizione dell'opposizione, deve essere data immediata comunicazione al controinteressato ai fini della ricorribilità del provvedimento in via amministrativa (ricorso al Garante dei diritti della persona) o giudiziaria (ricorso al TAR) o con apposita richiesta di riesame al RPCT.

Qualora l'accesso sia stato negato o differito per ragioni di protezione dei dati personali, il responsabile RPCT provvede al riesame, sentito il Garante per la Protezione dei dati Personali, *“che si pronuncia entro il termine di 10 giorni”*. Resta fermo che *“a decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso”* e riprende a decorrere dalla ricezione del parere del Garante e comunque allo scadere dei predetti 10 giorni.

Sia la decisione sull'istanza di accesso generalizzato che la decisione sul riesame sono impugnabili avanti il TAR.

Schema di procedimento di riesame al RPCT



Il Garante dei diritti della persona è competente a decidere in ordine ai ricorsi proposti a termini dell'art.5, c.8, del d.lgs, n.33/2013 e si pronuncia entro **30 giorni** dalla proposizione del ricorso medesimo.

Il ricorso può essere **proposto dal soggetto richiedente** l'accesso generalizzato avverso:

- le istanze di accesso generalizzato respinte in tutto o in parte;
- le istanze di accesso generalizzato che non hanno ricevuto risposta entro 30 giorni dalla richiesta.

Il ricorso può essere proposto dal **controinteressato** avverso:

- le istanze di accesso generalizzato accolte, nonostante la proposizione di opposizione.


Qualora il garante dei Diritti della Persona ritenga **illegittimo il diniego totale o parziale di accesso** o il differimento avvia un'interlocuzione con la Regione e ne informa il richiedente.

Se la Regione non conferma il diniego totale o parziale o il differimento entro 30 giorni dalla comunicazione del Garante, l'accesso è consentito: **silenzio accoglimento**

Qualora l'accesso sia stato negato o differito per ragioni di protezione dei dati personali, il Garante dei Diritti della Persona provvede sentito il Garante per la Protezione dei dati Personali, *“che si pronuncia entro il termine di 10 giorni”*. Resta fermo che *“a decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte”* del Garante dei diritti della Persona *“è sospeso”* e riprende a decorrere dalla ricezione del parere del Garante e comunque allo scadere dei predetti 10 giorni.

Sia la decisione sull'istanza di accesso generalizzato che la decisione sul ricorso sono impugnabili avanti il TAR.

Schema di procedimento di ricorso al Difensore Civico (Garante dei Diritti della Persona)



Esclusioni

Il diritto di "accesso generalizzato" deve essere **assolutamente escluso** nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.(art.5 bis, c.3) Non è possibile alcuna comparazione di opposti interessi ed eventuali eccezioni devono essere espressamente contenute nella legge.

“Si ricorda, ad esempio, il segreto statistico, regolamentato dal d.lgs. del 6 settembre 1989 n. 322 all’art. 9; il Segreto militare disciplinato dal RD 11 luglio 1941 n. 161; le classifiche di segretezza di atti e documenti di cui all’art. 42 della l. 124/2007; il segreto bancario previsto dall’art. 7 del d.lgs. 385/1993; i limiti alla divulgazione delle informazioni e dei dati conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 9 della l. 121/1981; le disposizioni sui contratti secretati previste dall’art. 162 del d.lgs. 50/2016; il segreto scientifico e il segreto industriale di cui all’art. 623 del c.p.; il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 ss. c.p.); il segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) e i “pareri legali” che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale o amministrativa) come confermato anche dagli artt. 2 e 5 del dPCM 26.1.1996, n. 200; i divieti di divulgazione connessi al segreto d’ufficio come disciplinato dall’art. 15 del d.P.R. n. 3/1957. Tra i casi di segreto previsti dall’ordinamento, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall’art. 329 c.p.p., a tenore del quale “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”. In questo caso la disciplina sull’accessibilità è regolata direttamente dal codice di procedura penale e a essa è necessario fare esclusivo riferimento. Regolata dalla disciplina particolare della legge 124/2007, è anche la trasmissione di informazioni e analisi a enti esterni al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica che può essere effettuata solo su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata, sentito il CISR (art. 4, co. 3 lett. f) l. 124/2007).” (Determinazione ANAC 1309/2016)

Il diritto di accesso generalizzato **può essere escluso** in presenza di interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.”(art. 5 bis, c. 1).

“Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti” (art.5 bis, c.4).

“I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato” se, “per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento” . (art. 5-bis, c.5)

“Di seguito sono fornite alcune prime indicazioni utili a dare supporto alle amministrazioni nella identificazione degli interessi pubblici considerati dall’art. 5 bis c. 1. In via generale, e questo vale anche quando si tratterà degli interessi privati, ogni definizione di tali interessi implica il rinvio a concetti per loro natura dinamici anche in relazione alle posizioni della giurisprudenza nazionale e dell’Unione Europea”(…).”Le materie individuate dalla legge, in gran parte mutate da quelle indicate nel Regolamento 1049/2011 CE, sono spesso parzialmente sovrapponibili; inoltre alcuni interessi considerati sono assolutamente contigui con altri disciplinati da norme di settore che, ad esempio, prevedono l’apposizione

del segreto (ricadendo così nelle esclusioni assolute). Le esemplificazioni relative al contenuto degli interessi di cui ai punti successivi, pertanto, sono avanzate al fine di consentire alle amministrazioni di meglio circoscrivere tali materie, non una interpretazione ingiustificatamente estensiva.”(...)

Sicurezza pubblica e ordine pubblico (funzione statale inerente alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico-tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone)

Sicurezza nazionale (segreto di Stato, ma anche accesso ad atti dati e documenti che non compromettono il segreto di Stato in quanto tale)

Difesa questioni militari (attività ed organizzazione del sistema difesa)

Relazioni internazionali sistema internazionale nel quale operano vari attori a diversi livelli

Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato (politica monetaria e finanziaria-coordinamento delle politiche finanziarie)

Condizioni di indagini sui reati e loro perseguimento (ordine pubblico ed esercizio di attività giudiziaria)

In relazione al regolare svolgimento di attività ispettive l'accesso può essere rifiutato, limitato o differito, in riferimento: all'assetto organizzativo; alle modalità di effettuazione delle indagini; alla tutela degli interessi protetti con l'indagine; alla conoscenza delle tecniche informative ed operative”. (Determinazione ANAC 1309/2016).

Rifiuti

Poiché l'accesso civico generalizzato normativamente è stato definito **forma diffusa di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche** finalizzata anche al promovimento della partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013), sono rifiutate:

- le istanze, comunque formulate, volte ad ottenere documenti e dati estranei alle funzioni istituzionali ed all'utilizzo delle risorse pubbliche;
- le istanze che comportano l'acquisizione delle informazioni o dei dati in ambiti esterni alla Regione;
- le istanze che implicano l'elaborazione, anche minima, delle informazioni o dei dati;
- le istanze dirette all'acquisizione di atti giudiziari o processuali;
- le istanze dirette all'acquisizione di dati e documenti che possono produrre *“un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:*

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Affinché l'accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto, quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio”. La Regione, “in altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà:

a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all'art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato;

b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell'informazione richiesta;

c) valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.

Detta valutazione, proprio perché relativa alla identificazione di un pregiudizio in concreto, non può essere compiuta che con riferimento al contesto temporale in cui viene formulata la domanda di accesso: il pregiudizio concreto, in altri termini, va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile, e non in termini assoluti ed atemporali. Tale processo logico è confermato dalle previsioni dei commi 4 e 5 dell'art. 5-bis del decreto trasparenza: da una parte, il diniego dell'accesso non è giustificato, se ai fini della protezione di tale interesse è sufficiente il differimento dello stesso per la tutela degli interessi considerati dalla norma (art. 5-bis, comma 5). I limiti, cioè, operano nell'arco temporale nel quale la tutela è giustificata in relazione alla natura del dato, del documento o dell'informazione di cui si chiede l'accesso (art. 5-bis co. 5). Allo stesso modo, l'amministrazione dovrà consentire l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione dell'interesse sotteso alla eccezione sia invece assicurato dal diniego di accesso di una parte soltanto di esso. In questo

caso, l'amministrazione è tenuta a consentire l'accesso alle parti restanti (art. 5-bis, comma 4, secondo alinea).

L'amministrazione è tenuta quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente. Il principio di proporzionalità, infatti, esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito” (Determinazione ANAC 1309/2016).

a) Protezione dati personali - Diritto alla riservatezza

“Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a:

- dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).*
- dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).*
- dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (limite alla pubblicazione previsto dall'art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013)*

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l'accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell'istanza l'esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l'istanza di accesso generalizzato in un'istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990. (Determinazione ANAC 1309/2016)

L'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 prevede che l'accesso generalizzato deve essere rifiutato laddove possa recare un pregiudizio concreto «alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia». Occorre in primo luogo rilevare che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”). Le informazioni riferite a persone giuridiche, enti e associazioni non rientrano, quindi, in tale nozione

In proposito, con riferimento alle istanze di accesso generalizzato aventi a oggetto dati e documenti relativi a (o contenenti) dati personali, l'ente destinatario dell'istanza deve valutare, nel fornire riscontro motivato a richieste di accesso generalizzato, se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arreca (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia. La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell'istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l'identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato.

In tale contesto, devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013. Tali motivazioni costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all'ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati di seguito.

La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento – quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l'accesso generalizzato – deve essere effettuato «nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale [...]», ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine,

al nome, all'oblio⁵, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel quadro descritto, anche le comunicazioni di dati personali nell'ambito del procedimento di accesso generalizzato non devono determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della giurisprudenza europea in materia.

Il richiamo espresso alla disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali da parte dell'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 comporta, quindi, che nella valutazione del pregiudizio concreto, si faccia, altresì, riferimento ai principi generali sul trattamento e, in particolare, a quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, nonché al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati introdotto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.

In attuazione dei predetti principi, il soggetto destinatario dell'istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato, privilegiando l'ostensione di documenti con l'omissione dei «dati personali» in esso presenti, laddove l'esigenza informativa, alla base dell'accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali. In tal modo, tra l'altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l'istanza senza dover attivare l'onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto «controinteressato» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013). Al riguardo, deve essere ancora evidenziato che l'accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l'ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l'accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti» (data di nascita, codice fiscale, domicilio o indirizzo di residenza, i recapiti telefonici, posta elettronica personale, ISEE o la relativa fascia, i dati bancari e così via)... (Determinazione ANAC n. 1309/2016).

Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare l'estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali. In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati. Analogamente, vanno tenuti in debito conto i casi in cui la conoscibilità di determinati dati personali da parte di chiunque possa favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente (indiscriminata circolazione delle firme autografe, dei dati nel cedolino dello stipendio in riferimento a prestiti e finanziamenti, dichiarazioni dei redditi per le credenziali di accesso a servizi fiscali telematici quali la dichiarazione dei redditi precompilata). Nel valutare l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati. Per verificare l'impatto sfavorevole che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far

riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati.

Riguardo al primo profilo, la presenza di dati sensibili e/o giudiziari può rappresentare un indice della sussistenza del predetto pregiudizio, laddove la conoscenza da parte di chiunque che deriverebbe dall'ostensione di tali informazioni – anche in contesti diversi (familiari e/o sociali) – possa essere fonte di discriminazione o foriera di rischi specifici per l'interessato¹⁵. In linea di principio, quindi, andrebbe rifiutato l'accesso generalizzato a tali informazioni, potendo invece valutare diversamente, caso per caso, situazioni particolari quali, ad esempio, quelle in cui le predette informazioni siano state deliberatamente rese note dagli interessati, anche attraverso loro comportamenti in pubblico.

Analoghe considerazioni sull'esistenza del pregiudizio concreto possono essere fatte per quelle categorie di dati personali che, pur non rientrando nella definizione di dati sensibili e giudiziari, richiedono una specifica protezione quando dal loro utilizzo, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possano derivare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (si pensi, ad esempio, ai dati genetici, biometrici, di profilazione, sulla localizzazione o sulla solvibilità economica, di cui agli artt. 17 e 37 del Codice).

Tra gli altri fattori da tenere in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza del pregiudizio in esame, merita rilievo anche la circostanza che la richiesta di accesso generalizzato riguardi dati o documenti contenenti dati personali di soggetti minori, la cui conoscenza può ostacolare il libero sviluppo della loro personalità, in considerazione della particolare tutela dovuta alle fasce deboli.

Riguardo al secondo profilo, va considerato altresì che la sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali può verificarsi con più probabilità per talune particolari informazioni – come ad esempio situazioni personali, familiari, professionali, patrimoniali – di persone fisiche destinatarie dell'attività amministrativa o intervenute a vario titolo nella stessa e che, quindi, non ricoprono necessariamente un ruolo nella vita pubblica o non esercitano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Ciò anche pensando, come già visto, alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati riguardo a talune informazioni in possesso dei soggetti destinatari delle istanze di accesso generalizzato o la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque di tali dati. Tale ragionevole aspettativa di confidenzialità è un elemento che va valutato in ordine a richieste di accesso generalizzato che possono coinvolgere dati personali riferiti a lavoratori o a altri soggetti impiegati a vario titolo presso l'ente destinatario della predetta istanza".(Determinazione ANAC n. 1309/2016).

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza

“Tale tutela copre le comunicazioni che hanno carattere confidenziale o si riferiscono all'intimità della vita privata” (Determinazione ANAC 1309/2016).

Il carattere confidenziale e privato della corrispondenza, indipendentemente dalle modalità di trasmissione e da eventuali files allegati, che vengono attratti nella missiva, osta all'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, che deve essere negato.

Non si può accampare la nozione di corrispondenza aziendale. La riservatezza deve essere garantita in ogni caso di accesso protetto da password.

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

“La previsione dell'art. 5 bis, co. 2, lett. c), del decreto trasparenza include nella generica definizione di “interessi economici e commerciali”, tre specifici ambiti tutelati dall'ordinamento e tutti collegati con l'interesse generale di garantire il buon funzionamento delle regole del mercato e della libera concorrenza.

Il termine "proprietà intellettuale" indica un sistema di tutela giuridica – che si basa sul riconoscimento di diritti esclusivi - di beni immateriali, ossia le creazioni intellettuali, aventi anche rilevanza economica: si tratta dei frutti dell'attività creativa e inventiva umana come, ad esempio, le opere artistiche e letterarie, le

invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi. Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi, questi ultimi ricompresi nel più ampio concetto di proprietà industriale. (...)

Il tema del segreto industriale è spesso strettamente collegato con quello del segreto commerciale dal quale non sempre è nettamente distinguibile, (...) brevetti. (...) Costituiscono oggetto di tutela (segreti commerciali) le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore. (...) Con la recente Direttiva UE 2016/943 dell'8 giugno 2016, sono state emanate disposizioni sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. La direttiva è volta a garantire il buon funzionamento del mercato interno, e a svolgere un effetto deterrente contro la divulgazione illecita di segreti commerciali, senza minare i diritti e le libertà fondamentali o l'interesse pubblico, in particolare la pubblica sicurezza, la tutela dei consumatori, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente e la mobilità dei lavoratori.” (Determinazione ANAC 1309/2016).

LIMITAZIONI

“L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).” (Determinazione ANAC 1309/2016).

- **ACCESSO AI PROPRI DATI PERSONALI (artt. 7 ss. D.lgs. 196/2003)**

“Il diritto di accesso ai propri dati personali rimane, invece, regolato dagli artt. 7 ss. del d.lgs. n. 196/2003 e dal procedimento ivi previsto per la relativa tutela, inclusi i limiti di conoscibilità (atti in procedimenti giudiziari, atti di politica monetaria e così via ex art. 8 del d.lgs. n. 196/2003) espressamente previsti anche nei confronti dell'interessato medesimo.” (Determinazione ANAC 1309/2016).

OGGETTO

Informazioni di carattere oggettivo:

- tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati;
- l'esistenza o meno di dati personali, anche se non ancora registrati; l'origine dei dati personali;
- le finalità e modalità del trattamento;
- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- gli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili del trattamento;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Informazioni di carattere soggettivo: **ESCLUSA** la rettifica o l'integrazione, dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento. (art. 8, comma 4).

SOGGETTI LEGITTIMATI

- L'interessato, ovvero la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- Un delegato o un procuratore, se l'interessato ha conferito, per iscritto, delega o procura;
- Chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, qualora i dati personali siano riferiti a persone decedute.

L'identità del richiedente è accertata mediante esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.

La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

L'istanza di accesso può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

DOMANDA DI ACCESSO

- non è subordinata ad alcuna motivazione particolare ed è, di regola, non soggetta a particolari formalità, anche in presenza di modelli standardizzati;
- è indirizzata al Responsabile del Trattamento dei dati personali o al Titolare del trattamento (DGR n. 1677 del 26 ottobre 2016).

Il Responsabile o il Titolare fornisce idoneo riscontro, senza ritardo e, comunque, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il Titolare, o il Responsabile, ne dà comunicazione all'interessato e fornisce quanto richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, oggetto della risposta sono tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.